



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici e
ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO PEO

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO

Oggetto: chiarimenti Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021 del Presidente delle Regione Marche.

A seguito alla nota 202103051624 sono giunte a questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- numerose richieste di chiarimento in relazione alla Ordinanza emarginata in oggetto e al raccordo con la nota dipartimentale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.4 marzo 2021.0000343.

A tal proposito si ricorda che nella predetta nota dipartimentale si esplicita che “restano attuabili, **salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali** o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell’età anagrafica” come indicato nella precedente nota dipartimentale secondo indicato dalla nota 1990 del 5 novembre 2020.

L’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 5 marzo u.s. riprendendo quanto disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 prevede:

- art. 1, c. 1, lett. a): “ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si applicano le misure di cui al capo V (misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
- art. 1,c. 1, lett. b): “nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica... in modo che il 100

202103071342 Ordinanza 8 del 5 marzo 2021 Regione Marche e ammissibilità alunni in presenza nota DPIT 343 del 4 marzo 2021
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali... garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Ciò premesso si rileva che il DPCM 2 marzo 2021 e l'Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021 limitano l'attività in presenza come sopra riportato

Allegati:

- 202103051624
- AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0000343

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202103071342 Ordinanza 8 del 5 marzo 2021 Regione Marche e ammissibilità alunni in presenza nota DPIT 343 del 4 marzo 2021
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
della regione Marche.

LORO PEO

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI

LORO PEO

AL SITO WEB

Oggetto: Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Marche acquisita a nostro protocollo AOODRMA n. 4466 del 05-03-2021

INDICAZIONI OPERATIVE

Facendo seguito alla nota 202103051306 -allegata- si trasmette la Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021.

Resta confermato quanto anticipato nella predetta nota:

- **nelle provincie di Ancona e Macerata le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza a far data da domani sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c.1, lett. a);**
- **nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino le istituzioni scolastiche di I e II grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a far data da domani sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c. 1, lett. b).**

Si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Ordinanza in parola.

Per completezza d'informazione si rende noto che al link:
<https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343> è rinvenibile il testo del DPCM 2 marzo 2021 le cui disposizioni restano efficaci fino al 6 aprile p.v..

Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico Regionale raggiungibile ai consueti recapiti 071 22951 (centralino) e 071 2295476 (segreteria del Direttore Generale) ovvero all'indirizzo direzione-marche@istruzione.it

Allegati n. 2:

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0004466.05-03-2021 Ordinanza Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021
- 202103051306

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202103051624 Trasmissione Ordinanza presidente Regione Marche n 8 del 5 marzo 2021 efficacia 6 14 marzo. Sospensione presenza ogni ordine e grado AN e MC zona rossa e I e II grado AP FM PU.

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

Il Presidente

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;

Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22248292|05/03/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, che così conclude *«alla luce dell'andamento epidemiologico sopra indicato si rileva l'opportunità di ulteriori e significative iniziative, rispetto a quelle in essere, vista l'elevata diffusione della circolazione virale in questo territorio, volte al maggior contenimento del virus Sars-*

Il Presidente

CoV-2 nella provincia di Macerata, che supera il tasso di incidenza cumulativo di 250 per 100.000 abitanti. Misure di mitigazione in essere andrebbero confermate nella provincia di Ancona.

Si raccomanda che nelle altre province siano attivati interventi che abbiano come obiettivo la riduzione della diffusione del virus Sars-CoV-2 nei principali setting frequentati dalle classi maggiormente colpite in età giovanile (11-24 anni con incremento maggiore nell'ultimo periodo analizzato) ...”;

Preso atto che dalla relazione sopra richiamata si evince con riferimento alla popolazione in età scolastica un significativo incremento dei contagi e che le misure previste per le zone arancioni risulterebbero, in relazione alla curva epidemiologica registrata, non sufficienti ad arrestare in modo efficace la crescita del contagio, rendendo necessarie ulteriori e più efficaci restrizioni;

Considerato che l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e, pertanto, si rende necessario adottare ogni misura di controllo ulteriore al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID: 2246828|05/03/2021|IFD agli atti della Segreteria Generale;


Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e alla luce della rivalutazione della situazione alla stregua della nuova disciplina e dell'evolversi dei rilievi epidemiologici, proseguire, nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti statali, nell'adozione di misure stringenti di isolamento con riferimento ad aree di ambito provinciale nelle quali si rileva un eccezionale peggioramento del quadro epidemiologico, nonché ulteriori misure su tutto il territorio regionale nel quale si evidenzia una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Visti l'art.21 comma 2 e l'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentito il Ministro della Salute;

Sentiti i Prefetti della Regione Marche;

Sentiti il Tavolo permanente DM 78 e il Tavolo regionale di confronto, convocati dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il giorno 5 marzo 2021;



ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 6 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti misure:

a) ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si applicano le misure di cui Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

b) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

c) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

Il Presidente

2. È fortemente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza nelle istituzioni scolastiche non ricomprese nel precedente comma e in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.
3. Occorre sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

Art. 2

1. Nel territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del d.l. 19/2020. All'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.


Art. 4

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Rettori delle Università delle Marche, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, alla Camera di commercio per le Marche e alle categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 5 marzo 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli

5





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

**Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della regione Marche.
LORO PEO**

**Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO**

AL SITO WEB

Oggetto: Avviso prossima emanazione Ordinanza regionale.

Attivazione della DDI per le scuole di ogni ordine e grado nelle provincie di Ancona e Macerata e per le scuole secondarie di I e II grado delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino.

Entrata in vigore da sabato 6 marzo a domenica 14 marzo 2021.

La Regione Marche nella riunione del Tavolo regionale di confronto presso USR Marche, riunitosi con urgenza oggi 5 marzo, illustrati i dati dell'andamento della situazione epidemiologica e sentiti i componenti del Tavolo, ha comunicato, che il Presidente della Regione adotterà nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo un'apposita ordinanza per il contenimento del fenomeno epidemiologico SarsCov-2.

L'emananda Ordinanza del Presidente della Regione prevederà la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nei territori delle provincie di Ancona e Macerata a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v.

La stessa Ordinanza per le restanti scuole delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di I e II grado ugualmente a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v..

Le SS.LL. attiveranno per il periodo così definito il Piano DDI come previsto dall'ordinamento.

In tutte le scuole del territorio marchigiano trova applicazione inoltre quanto stabilito dall'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 e più precisamente: "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con

202103051306 Avviso sospensione attività didattiche Ordinanza regionale dal 6 al 14 marzo 2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Quanto sopra si comunica fermo restando le disposizioni che saranno contenute nell'Ordinanza regionale che si avrà cura di trasmettere tempestivamente, con le opportune ulteriori precisazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202103051306 Avviso sospensione attività didattiche Ordinanza regionale dal 6 al 14 marzo 2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

Carissimi,

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 sono state dettate nuove disposizioni attuative in merito all'emergenza epidemiologica.

Il Capo III, all'articolo 21, indica le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche relative alla cd "zona gialla". Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi "ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca" delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

È confermato, come luogo istituzionale di concertazione e pianificazione, il Tavolo di coordinamento costituito presso ciascuna Prefettura-UTG, come disciplinato all'articolo 21 comma 3.

Il predetto articolo 21, comma 1, stabilisce altresì che "è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi". Restano pertanto ferme, conseguentemente, le indicazioni di cui alle note 5 novembre 2020, n. 1990 e 9 novembre 2020, n. 1994, che si intendono rinnovate in quanto ricettive di quanto disposto dal vigente DPCM.

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica (cd zona "arancione scuro"), possano disporre le misure di cui all'articolo 43, espressamente previste per le "zone rosse", in base alle quali "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza".

Vanno, peraltro, fatte due precisazioni. La prima, riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), per le quali interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l'utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.

La seconda, riguarda la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, che prevede, nelle zone gialle, che "al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza". Risponde alla *ratio* delle misure di salvaguardia ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l'applicazione anche in questi casi dell'articolo 43, predisponendo l'eventuale erogazione in DDI delle "attività mirate all'apprendimento".

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell'attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020. Ciò rappresenta, per una parte almeno delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione e per i servizi educativi dell'infanzia, per quest'anno scolastico una novità, che gli USR e le articolazioni territoriali o le eventuali strutture appositamente costituite sono chiamati ove necessario ad accompagnare e sostenere.

L'articolo 21, comma 2, precisa inoltre che "resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 ("Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche "la frequenza scolastica in



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

Restano ferme, per quanto non precisato in questa nota e per quanto compatibili, anche alla luce delle eventuali disposizioni adottate dalle Regioni, le precedenti indicazioni emanate dall’Amministrazione.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI